

N. R.G. 7760/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Giudice

Dott.ssa Lisa Torresan,

sciogliendo la riserva assunta

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **7760/2022** promossa da:

VIOLA GIAMBATTISTA, rappr e dif. dagli Avv.ti Riccardo Vallini Vaccari, Nicolò Maria Vallini
Vaccari e Carlotta Frassoni

- parte ricorrente -

Contro

VIOLA ANTONINO, rappr e dif dall'Avv. Giovanni Spaliviero

Vetroresina Padana srl, rapp. e dif dal curatore speciale Avv. Damiano Tommasini

- parti resistenti -


Giambattista Viola, socio di minoranza della società Vetroresina Padana srl (segnatamente proprietario del 35,29% delle partecipazioni), ha proposto ricorso cautelare *ante causam* nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, chiedendo la revoca dell'amministratore unico Viola Antonino ed il sequestro delle partecipazioni a lui intestate, pari al 64,17%.

A fondamento della domanda, ha esposto che, a seguito di alcuni controlli della documentazione amministrativa e contabile, era emerso che Viola Antonino, quale titolare dell'omonima ditta individuale, fatturava a Vetroresina Padana srl, delle prestazioni aventi ad oggetto le medesime attività che egli avrebbe dovuto svolgere quale amministratore, per le quali percepiva un lauto compenso.

Ha evidenziato che una situazione analoga era emersa, nell'ambito di altra società di famiglia, la VE. LA. Srl, grazie ad alcuni accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, a seguito dei quali era stato instaurato un procedimento penale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Verona, a conclusione del quale il PM., pur ravvisando gli elementi oggettivi del reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ., aveva chiesto l'archiviazione a causa della tardività della querela e del fatto che non erano state superate le soglie per la configurabilità del reato tributario.



* * *



Preannunciando quindi l'intenzione di promuovere nei confronti dell'amministratore azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 cod. civ., il ricorrente ha chiesto la revoca di Antonino Viola dalla carica di amministratore unico di Vetroresina Padana srl.

Ha inoltre chiesto il sequestro delle partecipazioni del resistente e la nomina di un custode, al fine assicurare effettività al ricorso e di arginare la condotta abusiva della maggioranza, paventando il rischio che l'assemblea, con il voto di maggioranza di Viola Antonino, potrebbe nuovamente provvedere alla nomina, quale amministratore, di un soggetto terzo da lui controllabile.

* * *

Si è costituito Viola Antonino, deducendo che il presente giudizio sarebbe l'ultimo di una serie di innumerevoli iniziative giudiziarie, sia civili che penali, poste in essere dal socio di minoranza Giambattista Viola per ostacolare l'attività sociale e le iniziative del socio di maggioranza, al quale invece andava il merito di avere gestito in modo efficiente la società.

Il resistente, nel soffermarsi diffusamente sulle difese già proposte in relazione alle contestazioni a lui mosse quale amministratore della società VE. LA. Srl, ritenute vevoli anche con riguardo alla società Vetroresina srl, ha quindi affermato che le prestazioni imputate a Viola Antonino quale titolare della ditta individuale erano state effettivamente svolte in favore della società resistente. Si trattava di prestazioni tecniche del tutto diverse da quelle svolte da Viola Antonino quale amministratore (che riguardavano invece la gestione e rappresentanza della società sotto il profilo amministrativo, commerciale, contrattuale, legale, relazionale con il personale dipendente, con i collaboratori, con i fornitori, con gli enti pubblici, con i soci), prestazioni dunque per le quali la società non era attrezzata ed avrebbe dovuto rivolgersi ad altro soggetto.

Ha in ogni caso dedotto che, a seguito della lettura dell'archiviazione richiesta dal PM del procedimento incardinato Verona, che sembrava ritenere che le mansioni tecniche svolte dalla ditta individuale dovessero rientrare nell'ambito di quelle già svolte come amministratore, al sol fine di evitare contestazioni, aveva cessato di emettere fatture a carico di Vetroresina a far data dal 2021 ed aveva inquadrato nella sua figura di amministratore le mansioni precedentemente svolte quale direttore tecnico della ditta individuale, provvedendo ad aumentare il proprio compenso quale amministratore, e continuando quindi a svolgere un ruolo che comunque viene individuato come strategico e fondamentale per la prosecuzione dell'attività sociale, che vedrebbe in Viola Antonino una figura cardine e insostituibile e che pertanto non potrebbe essere svolto da nessun altro. Ha poi dato atto della cessazione della ditta individuale Viola Antonino.

Ha quindi contestato la sussistenza e in ogni caso l'attualità delle gravi irregolarità denunciate da parte ricorrente, sostenendo quindi la carenza non solo del *fumus boni juris* ma anche del *periculum in mora*.

* * *



La società, costituitasi in persona del curatore speciale, ha invece chiesto l'accoglimento della domanda di revoca cautelare di Viola Antonino, osservando che, dall'esame della documentazione versata in atti o a sua disposizione, emergeva che il resistente aveva fatturato in favore di Vetroresina Padana srl delle prestazioni di natura tecnica, non meglio specificate, le quali, in assenza di maggiori dettagli circa il loro contenuto, parevano essere riconducibili a quelle proprie dell'attività di gestione ordinaria dell'impresa, per la quale Viola era già retribuito.

La prospettazione di Viola Antonino, secondo cui le prestazioni tecniche dovevano ritenersi come distinte da quelle proprie dell'amministratore, non poteva essere adeguatamente verificata alla luce della totale genericità delle fatture contabili emesse, che non consentivano di distinguere, in modo agevole, quali fossero le prestazioni svolte da Viola Antonino quale amministratore e quali altre nella veste di titolare della ditta individuale e nemmeno se dette prestazioni fossero state effettivamente svolte. Non essendo quindi possibile controllare puntualmente la natura delle prestazioni effettivamente eseguite da Viola, non era nemmeno possibile verificare la pertinenza delle stesse all'interesse sociale e la congruità dei compensi dallo stesso percepiti.

Ha poi evidenziato che la delibera con la quale, nel 2021, il compenso di Viola quale amministratore era stato aumentato, non dava atto di alcuna variazione inerente l'inquadramento delle mansioni precedentemente svolte in base allo statuto. Ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso, asserendo, in punto *periculum in mora*, che la circostanza che allo stato l'emissione di fatture fosse cessata, e che la ditta individuale Antonino Viola fosse stata cancellata, peraltro solo a seguito delle iniziative giudiziali promosse dall'odierno ricorrente, non escludevano la possibilità che, in futuro, le medesime irregolarità si potessero verificare in favore di altro soggetto.

Ha poi dedotto circa l'inammissibilità della domanda di sequestro.

1. Sulla revoca cautelare dell'amministratore.

La domanda di revoca cautelare dell'amministratore Antonino Viola è fondata, per le ragioni che seguono.

Dalla documentazione dimessa in atti emergono elementi sufficienti a ritenere, nella presente fase cautelare, che Viola Antonino, nella sua veste di amministratore di Vetroresina Padana Srl, abbia posto in essere le gravi irregolarità poste da Giambattista Viola a fondamento del presente ricorso cautelare.

Segnatamente, è pacifico, che, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2021, Viola Antonino, quale titolare dell'omonima ditta individuale, abbia emesso delle fatture nei confronti di Vetroresina Padana srl per prestazioni tecniche che egli afferma di avere effettivamente eseguito nell'interesse della società ricorrente e per le quali ha percepito un compenso stimato in 138.778,00 euro (doc. 3 di Giambattista Viola). Nel medesimo arco temporale Viola percepiva compensi annui pari a circa 40.000,00 euro, salvo nel 2018 (anno nel quale ha percepito euro 23.000) e poi aumentati nel 2021 a 50.000,00.

Le causali delle fatture sono oltremodo generiche e fanno riferimento ad un compenso per la Direzione



tecnica di produzione presso lo stabilimento di Bagnoli di Sopra (che corrisponde appunto alla sede legale di Vettoresina Padana srl) o per non meglio specificate prestazioni chieste da alcuni clienti di Vettoresina Padana.

Premesso quanto sopra, va ora ricordato che l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. (Cass. Civ., sent. n. 22911/2010; n. 3409/2013; SS:UU. N. 9100/2015; ord. N. 2975/2020).

Qualora l'addebito ascritto all'amministratore abbia natura distrattiva, l'onere probatorio gravante su parte attrice viene assolto mediante dimostrazione dell'avvenuto prelievo di somme dal patrimonio sociale o pagamento di importi, da parte della società, in favore dell'amministratore o di soggetti terzi, in assenza di valido titolo o per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, essendo invece onere dell'amministratore quello di provare l'esistenza di una causa giustificatrice dei pagamenti ovvero la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione.

Nel caso in esame, le prestazioni tecniche indicate nelle fatture emesse dalla ditta individuale Antonino Viola in favore di Vettoresina Padana, nella loro ampia genericità, corrispondono esattamente alle attività tipiche dell'oggetto sociale di Vettoresina Padana srl, che riguarda, appunto, la progettazione, la produzione di serbatoi, contenitori in vetroresina, in acciaio e/o in materiali analoghi (cfr. Visura Vettoresina – doc. n. 1 parte ricorrente-). In base all'art. 15 dello statuto, All' Amministratore Unico competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo il potere di deleghe. Tra i poteri dell'amministratore, oltre a quelli direttamente attribuiti dalla legge, vi era quindi anche quello di Direzione Tecnica delle commesse.

A fronte delle allegazioni e produzioni svolte da parte ricorrente, incombeva dunque su Viola Antonino dimostrare che le prestazioni svolte quale titolare della ditta individuale fossero necessarie per la società, non potessero essere attinte all'interno dell'organizzazione societaria (dotata di 7 dipendenti) e fossero distinte da quelle tipiche dell'amministratore, oltre che descriverle in modo esaustivo e dimostrare la congruità dei compensi percepiti per l'esercizio di tali attività.

Le deduzioni e produzioni offerte da Viola Antonino sono invece del tutto insufficienti e generiche: i rendiconti depositati (doc, n. 19-23) , oltre a provenire direttamente dalla parte, da un lato confermano che l'attività svolta era quella di Direzione dello stabilimento di Bagnoli di Sopra , e quindi, in difetto di migliore specifica, di attività che già Viola poteva esercitare quale amministratore, dall'altro indicano genericamente alcune commesse riferite ad alcuni clienti e le ore indicate, senza tuttavia specificare la tipologia di attività svolta.

Si tratta quindi di documenti che non possono essere valorizzati a favore di Antonino Viola.



Non sono dunque emerse valide ragioni idonee a giustificare la necessità della società di remunerare due volte Antonino Viola, sia quale amministratore sia quale titolare di una ditta individuale, per lo svolgimento di attività che egli tipicamente già era tenuto ad esercitare nell'ambito delle competenze gestorie.

Tali considerazioni rivestono carattere assorbente e consentono di prescindere, nella presente fase cautelare, dalla disamina circa i rapporti tra Vettoresina Padana e Ve. La. Srl, introdotte per la prima volta da parte ricorrente nella memoria autorizzata, non essendo quindi necessario, ed essendo anzi contrario all'economia processuale, un termine per replica a favore di parte resistente.

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, i pagamenti effettuati da Vettoresina Padana nei confronti della ditta individuale Viola Antonino appaiono quindi allo stato privi di concreta giustificazione.

Trattandosi di condotta reiterata per molti anni, che dimostra una generale negligenza nella gestione della contabilità e una gestione poco accorta del patrimonio sociale, ed altresì una propensione dell'amministratore a gestire con promiscuità patrimoni di soggetti diversi, ancorché a sé riconducibili, la circostanza che, dopo il procedimento penale, le incombenza prima esercitate dalla ditta individuale siano state inquadrate nell'attività dell'amministratore (peraltro senza che vi sia una traccia documentale dell'effettivo cambiamento nelle mansioni già esercitate, salvo un aumento del compenso deliberato dall'assemblea) e che la ditta individuale sia cessata non escludono, che, in futuro, le irregolarità possano ripetersi a favore di soggetti terzi. Sussiste quindi non solo il *fumus boni juris* ma anche il *periculum in mora*.

Va, per l'effetto disposta la revoca cautelare di Viola Antonino dalla carica di amministratore della società Vettoresina Padana. srl.

2. Sul sequestro delle partecipazioni di Viola Antonino.

La domanda di sequestro delle partecipazioni del socio Antonino Viola è invece inammissibile, per le ragioni che seguono.

Va in primo luogo osservato che la misura richiesta non corrisponde ad alcuna delle tipologie di sequestro espressamente previste dal nostro ordinamento, non essendo, il sequestro *de quo*, stato chiesto né a tutela della garanzia patrimoniale generica del ricorrente (per la quale sarebbe previsto il sequestro conservativo ex art. 671 cpc), né quale prodromico ad anticipare gli effetti di una pronuncia restitutoria nell'ambito di una controversia in materia di proprietà o possesso (a tutela delle quali è previsto il sequestro giudiziario ex art. 670 cpc). La misura invocata non corrisponde nemmeno alle esigenze per le quali è previsto il sequestro liberatorio ex art 678 cpc. Nella memoria autorizzata, parte ricorrente ha precisato che la misura invocata dovrebbe intendersi come un provvedimento atipico richiesto ai sensi dell'art. 700 cpc e temporalmente limitato al momento della nomina del nuovo organo amministrativo.

Si tratta quindi di un provvedimento di natura cautelare che viene proposto come finalizzato a



prevenire eventuali abusi di maggioranza ma che non può nemmeno ricondursi sotto l'alveo dell'art. 700 cpc, difettando di residualità: ed invero, il rimedio tipicamente previsto dall'ordinamento per tutelare il socio di minoranza dagli abusi di maggioranza consiste nell'impugnazione delle deliberazioni assembleari affette da detto vizio; non potendosi invece allo stesso fine ottenere una misura cautelare quale il sequestro che, di fatto, risulterebbe ampiamente limitativa dei diritti del resistente.

La parziale soccombenza di Viola Giambattista nei confronti di Viola Antonino giustifica la compensazione delle spese di lite, nei loro rapporti, in ragione di 1/3: Viola Antonino va condannato quindi a rifondere, in favore di Viola Giambattista, la residua quota di 2/3 delle spese di lite, liquidata come in dispositivo.

Viola Antonino, secondo soccombenza, va altresì condannato a rifondere le spese di lite in favore di Vetroresina Padana srl.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

- 1) Dichiara inammissibili la domanda di sequestro delle partecipazioni di Viola Antonino;
- 2) Dispone la revoca di Antonino Viola dalla carica di amministratore di Vetroresina Padana Srl;
- 3) Compensa, in ragione di 1/3, le spese di lite nei rapporti tra Viola Giambattista e Viola Antonino;
- 4) Condanna Viola Antonino a rifondere, in favore di Viola Giambattista, la residua quota di 2/3 delle spese di lite, quota che liquida in euro 259,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori come per legge;
- 5) Condanna Antonino Viola a rifondere, in favore di VE. LA. Srl, le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Venezia, il 28 febbraio 2023.

Il Giudice

Dott.ssa Lisa Torresan

